

COMUNE DI SELEGAS
Provincia del Sud Sardegna

COPIA

Ordinanza del Sindaco

N. 6 DEL 22-11-2017

Oggetto: ORDINANZA N. 6 DEL 17/11/2017 - CIRCOLAZIONE DEL VIRUS DELLA FEBBRE CATARRALE NELL'AZIENDA DEI SIGNORI: PUDDU EMANUELE, PUDDI CRISTIAN E PUDDU STEFANO.

Comune di Selegas

Prot. n°6089

Ordinanza n° 6

IL SINDACO

Vista la nota del Servizio Veterinario dell'ASSL Cagliari con la quale comunica la **conferma** della circolazione del virus della Febbre Catarrale degli ovini nell'allevamento sito nel territorio di questo comune in località "Sa Corona", identificato con codice aziendale IT069CA033, di proprietà del sig. Puddu Cristian, nato a San Gavino Monreale il 13/03/1997 e residente in Selegas in via/loc. Roma n° 17; del sig. Puddu Stefano, nato a Cagliari il 12/06/1967 e residente in Selegas in via/loc. Napoleone n° 2 e del sig. Puddu Emanuele, nato a Cagliari il 10/06/1994 e residente in Selegas in via/loc. Napoleone n° 2;

Considerato che è necessario adottare misure sanitarie atte ad evitare l'eventuale diffusione della malattia;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n° 1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320 e successive modificazioni;

Vista la Legge 23 gennaio 1968, n° 34;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n° 833,

Vista la Legge Regionale 8 luglio 1985, n° 15;

Visto il T.U. Enti Locali 267/2000;

Vista la Legge 22 febbraio 1994, n° 146;

Visto il Regolamento CE 1069/2009;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 12;

Visto il Decreto Legislativo 09 luglio 2003 n°225;

Visto il DAISAS n° 43 del 17/09/2003

ORDINA

1) l'azienda di proprietà del sig. Puddu Cristian, nato a San Gavino Monreale il 13/03/1997 e residente in Selegas in via/loc. Roma n° 17, del sig. Puddu Stefano, nato a Cagliari il 12/06/1967 e residente in Selegas in via/loc. Napoleone n° 2 e del sig. Puddu Emanuele, nato a Cagliari il 10/06/1994 e residente in Selegas in via/loc. Napoleone n° 2; - codice aziendale IT069CA033 - è sottoposta a **sequestro sanitario** e a **vigilanza ufficiale**;

2) il censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e l'aggiornamento del censimento pertener conto degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a

richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;

3) il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;

4) l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;

5) le visite regolari dell'azienda e, in tali occasioni, un esame clinico approfondito degli animali sospetti o l'autopsia di quelli morti e, se necessario, esami di laboratorio per la conferma della malattia;

6) il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione e secondo le norme regionali riguardanti la movimentazione animale;

7) l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;

8) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicoidi. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;

9) la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,30. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

IL SINDACO
Alessio Piras

Selegas, 17/11/2017

Copia della presente viene notificata al:

sig. Puddu Cristian, nato a San Gavino Monreale il 13/03/1997 e residente a Selegas CAP 09040 in
Ordinanza del Sindaco n.6 del 22-11-2017 COMUNE DI SELEGAS

via/loc. Roma n° 17 - codice fiscale PDDCST97C13H856D;

sig. Puddu Stefano, nato a Cagliari il 12/06/1967 e residente a Selegas CAP 09040 in via/loc. Napoleone n° 2 - codice fiscale PDDSFN67H12B354U;

sig. Puddu Emanuele, nato a Cagliari il 10/06/1994 e residente a Selegas CAP 09040 in via/loc. Napoleone n° 2 - codice fiscale PDDMNL94H10B354S;

ed inviata per conoscenza:

- Al Servizio Veterinario dell' ASSL Cagliari - Via Nebida n. 21 - Cagliari;
- Al Veterinario Ufficiale del comune di Selegas;
- Al Comando Stazione C.C. di Selegas
- Ai Vigili Urbani di Selegas

Il Sindaco
F.to Sig. PIRAS ALESSIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____ per
quindici giorni

Il Funzionario Incaricato
F.to ANEDDA DANTE